

ASSOCIAZIONE CULTURALE LAMPI SUL TEATRO

STATUTO

ART.1

Ragione sociale e Fini

E' costituita l'associazione culturale "LAMPI SUL TEATRO" con sede in Verbania Via Trento n. 12.

ART. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, non sindacale e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- La promozione ed il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio sia in forma autonoma sia in collaborazione con lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni;
- L'ideazione, promozione e gestione di apposite manifestazioni al fine di far conoscere, approfondire, elaborare, studiare tutte le forme teatrali attraverso progetti finalizzati a tali scopi;
- La promozione, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'insegnamento ed approfondimento del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e delle arti visive;
- La promozione di nuovi talenti;
- La promozione del turismo culturale;
- Il sostegno alla realizzazione di distretti culturali, quale momento di operatività integrata fra i diversi soggetti dello spettacolo, del mondo della scuola, della ricerca e dell'innovazione;
- L'individuazione di aree territoriali in cui promuovere in collaborazione con la Regione, le Province, i Comuni la ricostruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo;
- La tutela del patrimonio dello spettacolo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, spontanee e gratuite degli associati; possono solo essere rimborsate le spese per l'attività prestata effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti fissati dall'Assemblea. Solo in

caso di particolare necessità, l'Associazione si avvale di lavoratori subordinati e/o autonomi, anche facendo ricorso ai propri associati.

ART. 3

L'adesione all'Associazione ha carattere annuale e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 5

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato con lettera raccomandata A/R; può essere impugnato dall'aspirante socio innanzi all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne deve essere controfirmata dall'esercente la potestà sul minore.

E' data possibilità all'Assemblea di nominare quali "soci onorari", previa accettazione, persone che si sono distinte in campo culturale o altro con particolare merito perseguiendo le finalità dell'Associazione.

Al socio onorario sono riconosciuti tutti i diritti ed attribuiti tutti i doveri propri di qualsiasi altro socio, ad eccezione del dovere di corrispondere la quota associativa.

ART. 6

I soci hanno diritto di:

- 1) frequentare gli impianti sociali;
- 2) partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- 3) partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- 4) voto libero ed individuale;
- 5) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci minori di età godono di tutti i diritti degli altri soci al compimento della maggiore età.

I soci hanno il dovere di versare la quota associativa, di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate nello statuto, nel regolamento, nelle deliberazioni degli organi associativi e dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

ART. 7

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8

La qualifica di socio si perde.

- per dimissioni a mezzo lettera raccomandata;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro il 30 marzo dell'anno successivo all'iscrizione;
- per esclusione, che viene deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni contrarie agli interessi dell'Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'assemblea generale dei soci. Il socio escluso non può essere riproposto. L'esclusione può essere disposta anche per più soci, qualora i comportamenti richiamati siano posti in essere da più soci in accordo fra loro.

Le deliberazioni adottate in materia di esclusione debbono essere tempestivamente comunicate al socio, che ne fosse oggetto, mediante raccomandata A/R. Avverso il provvedimento il socio escluso può proporre ricorso innanzi all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 9

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Possono solo essere rimborsate le spese per l'attività prestata effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti fissati dall'Assemblea.

ART. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria e straordinaria dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e i soci con qualifica di "socio onorario". Ogni Socio ha diritto ad un voto, nessun socio potrà essere rappresentato da altri. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione in particolare del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da 1/10 dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso scritto da inviarsi al domicilio dei soci all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione almeno otto giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e

dell'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 12

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) Ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione.

ART. 13

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti fra i soci maggiorenni dall'Assemblea, secondo le regole di cui agli artt. 6 e 10.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte da uno stesso consigliere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera sulle domande di ammissione dei soci;

- b) Propone all’Assemblea l’esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) Assume le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;
- d) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) Redige il regolamento dell’Associazione;
- f) Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, cura l’ordinaria amministrazione, delibera le quote associative annue;
- g) Fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l’anno);
- h) Convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- i) Programma l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 C.C.

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione; ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; presiede l’Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, di impedimento temporaneo, quando la carica del Presidente è vacante, sino a nuova elezione, e in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 18

Il Segretario

Il Segretario cura l’esecuzione dei provvedimenti del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

ART. 19

Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sulla stessa e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 20

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 21

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci effettivi.

ART. 22

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione i beni verranno attribuiti ad un'associazione o ad un ente scelti dall'Assemblea con fini analoghi a quelli dell'associazione o a fini di pubblica utilità.

ART. 23

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa non sia imposta dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 24

La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31° dicembre.

ART. 25

Il logo dell'Associazione "Lampi sul teatro" potrà essere utilizzato previa autorizzazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 26

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si invia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di associazionismo di promozione sociale.